

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

8^a (Agricoltura)

•

11^a (Igiene e sanità)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 1966

Presidenza del Presidente dell'8^a Comm.ne
DI ROCCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma e per la sanità Volpe.

La seduta ha inizio alle ore 16,45.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari** » (1553), d'iniziativa dei deputati Bartole; De Marzi Fernando ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il sottosegretario di Stato per la sanità, ricordato il lungo e non facile *iter* del disegno di legge, chiede ai Commissari di approvarlo senza indugio. Si riserva di suggerire alcuni emendamenti intesi a dare maggiori garanzie per quanto riguarda gli sfarinati in commercio.

La Commissione passa all'esame degli articoli.

Senza discussione sono approvati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Il sottosegretario di Stato per la sanità propone un emendamento all'ultimo comma dell'articolo 7, inteso a ridurre il tenore massimo di umidità dal 16 al 15,50 per cento al fine di fornire ulteriori garanzie al consumatore sulla conservazione del prodotto.

Si apre quindi un breve dibattito al quale prendono parte i senatori Carelli, Gomez D'Ayala, Di Grazia, Tortora, Grimaldi e Albarello.

Il senatore Carelli teme che la modifica possa creare difficoltà per i lavoratori del settore. Il senatore Gomez D'Ayala invita i colleghi a considerare anche ogni modifica, a meno che non sia indispensabile, può costituire un ostacolo al perfezionamento dell'*iter* presso la Camera dei deputati. Il senatore Di Grazia si esprime in senso analogo e propone di accantonare l'emendamento. Il senatore Tortora afferma l'esigenza di apportare dei miglioramenti al disegno di legge onde evitare errori e carenze che potrebbero essere sanati solo in occasione di un futuro disegno di legge di modifica. Il senatore Grimaldi non vede l'utilità dell'emendamento tanto più che occorre non indugiare nella definizione dell'*iter* del disegno di legge. Il senatore Albarello chiede di essere informato sul numero e sull'entità degli emendamenti che si intendono proporre.

A quest'ultimo risponde il senatore Militerni, relatore, informandolo sugli emendamenti che ha in animo di proporre. Quanto all'emendamento del Sottosegretario di Stato, dichiara di essere favorevole.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta del senatore Di Grazia tendente ad accantonare l'emendamento del Sottosegretario di Stato; tale proposta è respinta.

Sono approvati invece l'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato, e l'articolo 7 nel testo modificato.

Senza discussione è approvato l'articolo 8.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità propone due emendamenti alla tabella contenuta nell'articolo 9.

Si apre quindi un breve dibattito, al quale partecipano i senatori Gomez D'Ayala, Santarelli e Albarello, sull'opportunità che gli emendamenti vengano resi noti tempestivamente e contemporaneamente a tutti i componenti delle Commissioni. A tali oratori replica il sottosegretario Volpe; dopo di ch , su proposta del Presidente, l'articolo 9   accantonato.

Sono successivamente approvati senza modificazioni gli articoli dal 10 al 15.

Sull'articolo 16 il sottosegretario Volpe presenta un emendamento al primo comma tendente a modificare il contenuto in acqua nel pane nelle misure seguenti: « pezzature sino a 70 grammi, massimo 27 per cento (anzich  29 per cento); pezzature da 100 a 250 grammi, massimo 29 per cento (anzich  31 per cento); pezzature da 300 a 500 grammi massimo 32 per cento (anzich  34 per cento); pezzature da 600 a 1.000 grammi, massimo 36 per cento (anzich  38 per cento); pezzature oltre i 1.000 grammi massimo 40 per cento ».

Dopo un breve intervento del senatore Cassese relativo alle concrete possibilit  di accertamento dell'umidit  nel pane da parte degli Uffici competenti, ed una breve replica del sottosegretario Volpe, il senatore Carelli rileva come un aumento del contenuto in acqua nel pane ne diminuisca il potere alimentare, per cui l'emendamento del Governo — che tende appunto a ridurre tale contenuto dovrebbe senz'altro essere accolto.

Il senatore Gomez D'Ayala dal canto suo ribadisce ancora una volta la necessit  per la Commissione di approfondire l'esame di delicate questioni tecniche del tipo di questa che si propone per poter decidere in modo veramente responsabile.

La Commissione decide pertanto di accantonare l'articolo 16.

Gli articoli dal 17 al 19 sono successivamente approvati senza modificazioni.

Il seguito della discussione   rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,20.

FINANZE E TESORO (5^a)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 1966

Presidenza del Presidente

BERTONE

e del Vicepresidente

MARTINELLI

Intervengono il Ministro per il bilancio Pieraccini, il Sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Caron ed il Sottosegretario di Stato per le finanze Athos Valsecchi.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale** » (1957).

(Discussione ed approvazione).

Riferisce brevemente il senatore Lo Giudice; egli ricorda i precedenti provvedimenti di analogo contenuto e raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge in esame, in considerazione dei ritardi imposti dal calendario parlamentare al provvedimento per la organizzazione definitiva del Ministero del bilancio.

Alle conclusioni del relatore si associano il senatore Martinelli ed il ministro Pieraccini.

La Commissione approva quindi il disegno di legge senza modifiche.

IN SEDE REFERENTE

« **Proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa doganale prevista dall'articolo 3 della legge 1^o febbraio 1965, n. 13** » (1837).

(Esame).

Il relatore, senatore Trabucchi, ricorda i precedenti del provvedimento in esame, os-

servando che permane ancora oggi la necessità di consentire al Governo di adeguare rapidamente la tariffa doganale alle esigenze poste dalla legislazione comunitaria: è pertanto necessario, prosegue l'oratore, prorogare la delega concessa al Governo a questo fine. Il relatore si sofferma quindi sulle singole disposizioni del provvedimento, sottolineando, in particolare, la conferma delle norme riguardanti la Commissione consultiva parlamentare, che rende possibile un minimo di controllo sugli adattamenti della tariffa doganale, senza che sia necessario ricorrere al normale procedimento legislativo.

Dopo un breve intervento del senatore Gliotti, che annuncia il voto contrario dei senatori comunisti, il senatore Martinelli parla a favore del disegno di legge, osservando che lo strumento tariffario deve essere, nel momento attuale, particolarmente duttile, per seguire la evoluzione degli scambi; una tariffa modificabile soltanto per legge, prosegue l'oratore, non sarebbe tecnicamente rispondente alle esigenze attuali. L'oratore si sofferma quindi sul secondo comma dell'articolo 1, il quale modifica il sistema in vigore per l'emanazione dei decreti delegati; essa tende ad uno scopo di semplificazione, in quanto prevede il concerto del Ministro delle finanze coi soli Ministri di volta in volta interessati all'oggetto della modificazione tariffaria.

Interviene quindi il senatore Salerni, il quale si esprime in senso favorevole al disegno di legge, rilevando anche che la proroga della delega è richiesta per il periodo di tempo che coincide con le scadenze comunitarie.

Il senatore Stefanelli, dopo una osservazione sul titolo del disegno di legge, che non è di semplice proroga, ma comporta alcune modificazioni alla disciplina in vigore, si riferisce ad una osservazione contenuta nel parere della 9ª Commissione circa l'utilità dell'apporto della Commissione parlamentare consultiva.

Il senatore Lo Giudice, premesso di non nutrire dubbi sull'opportunità del disegno di legge, formula alcune osservazioni di carattere marginale, rilevando che il richiamo degli articoli della legge 1º febbraio 1965, n. 13, relativi alla Commissione parlamen-

tare, contenuto nell'articolo 2 del disegno di legge in esame, potrebbe far pensare che le altre norme contenute nella stessa legge siano caducate. Inoltre, secondo l'oratore, pur essendo opportuna la semplificazione della procedura per la emanazione dei decreti delegati con la riduzione dei numerosi concerti attualmente previsti, l'incidenza della materia doganale sulla politica internazionale generale del Paese è tale da suggerire l'opportunità di prevedere un concerto permanente tra il Ministro delle finanze e quello degli esteri.

Dopo brevi interventi del senatore Gliotti e del senatore Bosso (il quale rileva l'anacronismo di alcune tangenti che ancora si fanno pagare all'importazione di determinati prodotti), prende nuovamente la parola il senatore Martinelli, il quale sottolinea, rispondendo ad un'osservazione del senatore Lo Giudice, l'opportunità del richiamo alle norme della legge 1º febbraio 1965, n. 13, sulla Commissione parlamentare consultiva; l'oratore dichiara poi di condividere il rilievo del senatore Lo Giudice circa l'opportunità del concerto col Ministro degli esteri per la emanazione dei decreti delegati.

Dopo un breve intervento del senatore Bertoli, prende la parola il sottosegretario Valsecchi, il quale si sofferma sul secondo comma dell'articolo 1, osservando che il Ministro dell'industria ha suggerito la possibilità di eliminare ogni forma di concerto per la emanazione dei decreti delegati, in quanto questi vengono poi portati all'esame del Consiglio dei ministri, in seno al quale ciascun Ministro interessato può far valere le proprie opinioni.

Il presidente Martinelli dichiara che la proposta del Sottosegretario alle finanze sarebbe certamente opportuna ai fini della semplificazione delle procedure. Egli fa peraltro osservare che occorrerebbe approfondire la questione.

Su questo problema si svolge quindi un ampio dibattito, nel quale intervengono i senatori Parri, Lo Giudice, Stefanelli Salerni, il presidente Martinelli nonché, ripetutamente, il sottosegretario Valsecchi. Alla fine del dibattito la Commissione decide di accogliere la proposta del sottosegretario Valsecchi e di sopprimere l'ultima parte

del secondo comma dell'articolo 1; in proposito il senatore Lo Giudice dichiara che, accettando il principio che i decreti delegati per la modificazione della tariffa vengono discussi in sede di Consiglio dei ministri, si deve ritenere accolto anche lo spirito della sua proposta per una permanente intesa tra il Ministro delle finanze e quello degli esteri.

Dopo una breve dichiarazione del senatore Stefanelli, che riconferma il voto contrario dei senatori comunisti, la Commissione dà mandato al relatore di presentare all'Assemblea la relazione favorevole sul disegno di legge.

« Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1063, recante la proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438, e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia » (1962).
(Esame).

Riferisce ampiamente il senatore Angelo De Luca, illustrando i precedenti del decreto-legge e soffermandosi sulle difficoltà che si frappongono per dare una soluzione definitiva alla questione della zona franca di Gorizia; perciò si è reso urgentemente necessario un ulteriore provvedimento di proroga, adottato con la forma del decreto-legge per la prossimità della scadenza del precedente regime. Dopo aver illustrato le singole norme del decreto da convertire, il senatore De Luca ne raccomanda l'approvazione.

Svolge quindi un breve intervento il senatore Stefanelli, il quale contesta l'esistenza di un'effettiva urgenza, la quale, a suo giudizio, è dovuta semmai soltanto alla trascuratezza del Governo, il quale non ha tempestivamente presentato un apposito disegno di legge di proroga. L'oratore conclude osservando che sarebbe tempo di dare un assetto definitivo alla situazione di Gorizia.

A tali considerazioni si associa il senatore Artom, sottolineando in particolare la eccessiva durata del regime provvisorio per la provincia di Gorizia.

In senso favorevole alla conversione del decreto-legge parla il senatore Martinelli, il quale rileva che le modifiche apportate nell'elenco dei contingenti introdotti in

esenzione doganale testimoniano dello sviluppo economico della zona.

In senso favorevole alla conversione parla anche il senatore Salerni. Dopo alcune osservazioni del presidente Bertone, il quale dichiara di ritenere in alcuni casi eccessivi i contingenti concessi, la Commissione incarica il relatore De Luca di riferire all'Assemblea in senso favorevole al provvedimento.

La seduta termina alle ore 12,15.

ISTRUZIONE (6°)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 1966

Presidenza del Presidente
RUSSO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni ed Elkan.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Stirati sollecita l'esame del disegno di legge n. 1662, concernente l'ordinamento della scuola materna statale, esprimendo il disappunto del suo Gruppo per la mancata iscrizione all'ordine del giorno di tale provvedimento.

Il presidente Russo precisa che il disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno, come è desiderio unanime della Commissione, in una delle prossime sedute, non appena sarà possibile iniziarne effettivamente l'esame.

IN SEDE DELIBERANTE

« Immissione degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media e immissione degli insegnanti nelle scuole per ciechi nei ruoli della scuola media per ciechi », (1882), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il relatore Stirati fornisce ulteriori precisazioni, a completamento del suo intervento illustrativo svolto nella seduta precedente. Viene quindi aperta la discussione generale.

Il senatore Donati si dichiara favorevole ad un esame del problema degli insegnanti

ciechi abilitati, ma giudica non opportuna una soluzione troppo estensiva (come quella proposta); suggerisce quindi di assorbire nei ruoli della scuola media per ciechi gli abilitati non vedenti, da utilizzare, infine, eventualmente anche nella scuola media, ma senza la responsabilità di una classe.

Il senatore Romano lamenta, sul tema generale dell'assistenza, che la carenza di un organico sistema di interventi da parte dello Stato costringa a provvedere settorialmente, sotto la spinta delle categorie interessate. Nel caso particolare, l'oratore — non ritenendo possibile deludere ulteriormente le attese degli insegnanti ciechi abilitati, tanto più se vincitori di concorsi a cattedra — riconosce l'opportunità di affrontare con benevolenza il disegno di legge.

Dopo una breve precisazione del presidente Russo, che ricorda l'esemplare assistenza fornita ai ciechi, ad esempio, dall'Istituto « Colosimo » di Napoli, il senatore Bettoni nega che il problema dei ciechi possa risolversi in termini assistenziali: si dichiara pertanto favorevole all'utilizzazione dei non vedenti nella scuola, esprimendo peraltro una preferenza, a tal fine, per l'insegnamento secondario di secondo grado; infine, sottolinea la necessità di determinare le qualifiche degli accompagnatori, il gradimento dei quali, da parte del capo d'istituto, è ora condizionante.

In un breve intervento, il senatore Casano si sofferma sulle possibili deviazioni provocate nello psichismo infantile da un insegnamento impartito per mezzo di persona gravemente menomata.

Infine, dopo una breve replica del relatore Stirati, il proponente senatore Baldini esprime l'avviso che molte delle preoccupazioni manifestate possano essere dissipate qualora si volga attenzione al limitato numero delle materie considerate nel provvedimento, il quale — inoltre — è rivolto ad una ristretta cerchia di destinatari. L'oratore riconosce tuttavia la delicatezza dell'argomento e si dichiara disposto ad accettare suggerimenti intesi a perfezionare il testo da lui elaborato.

Il sottosegretario Elkkan, quindi, si sofferma ampiamente sul generale problema dell'equivalenza sociale e professionale cui giustamente aspirano i non vedenti. Dopo

aver precisato che su questa via l'esperienza compiuta dalla scuola italiana sembra aver dato risultati positivi, il Sottosegretario afferma che gli insegnanti ciechi abilitati hanno oggettivamente diritto di usufruire della legge 25 luglio 1966, n. 603. A tale fine il disegno di legge in esame si pone l'obiettivo — a giudizio dell'oratore molto circoscritto — di far entrare nei ruoli un delimitato numero di aventi diritto non vedenti, che in sede di attuazione pratica saranno certamente destinati agli impieghi più adatti, con riguardo sia alle complesse attività parascolastiche previste per la scuola media sia, in particolare, alla scuola media per ciechi, di cui è prevedibile un ampio sviluppo a venire.

Il senatore Donati propone quindi un riesame del provvedimento sulla base delle prospettive indicate dal rappresentante del Governo.

Infine, dopo altri interventi dei senatori Baldini, Romano, Moneti e del relatore Stirati, viene stabilito, su proposta del Presidente, di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge, per una rimediazione del testo, anche in considerazione degli emendamenti presentati dal relatore.

« **Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali** » (1727), d'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Il senatore Limoni, relatore, in un'ampia e approfondita illustrazione, si sofferma, in generale, sul problema dei Convitti nazionali; dopo avere auspicato l'ammodernamento della vigente ed ormai invecchiata legislazione, il relatore precisa che il disegno di legge non provvede a tanto, riguardando esso solo le scuole interne dei Convitti senza condizionare la futura disciplina di questi ultimi. L'oratore procede poi ad un attento esame degli articoli e propone infine alla Commissione la approvazione del disegno di legge.

Indi il Presidente comunica il parere espresso, per la parte finanziaria, dalla Commissione finanze e tesoro, che ha annunciato di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento a condizione che venga accolta la soppressione dell'articolo 18.

Infine il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifica alla Tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale** » (1621), d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il sottosegretario Elkan, a nome del Governo, aderisce alla richiesta, già accolta dalla Commissione nella precedente seduta, per l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

« **Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo** » (1900), d'iniziativa dei deputati Rossi Paolo ed altri; approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il senatore Romano annuncia che il Gruppo comunista si riserva di ripresentare in Assemblea gli articoli del disegno di legge che non saranno compresi nello stralcio deciso dalla Commissione nella precedente seduta del 1° dicembre.

Dopo altri interventi dei senatori Piovano, Donati e del relatore Bettoni, il sottosegretario Maria Badaloni riconferma, a nome del Governo, l'opportunità di una ampia discussione della materia rinviata, da tenere però non nella sede ristretta della Commissione, bensì in quella pubblica, dell'Assemblea. Per affrontare e portare avanti tale dibattito — da concludersi entro il maggio del 1967 — la rappresentante del Governo si dichiara a disposizione del Parlamento.

Iniziato l'esame degli articoli recanti norme transitorie, dopo interventi dei senatori Basile e Romano, su proposta del relatore, viene convenuto di non comprendere l'articolo 6 nelle norme da presentare, sotto forma di progetto stralcio, all'approvazione dell'Assemblea.

Sull'articolo 7 si svolge una discussione alla quale prendono parte i senatori Donati, Moneti, Basile ed il relatore Bettoni. Viene quindi approvata la proposta — presentata dal senatore Donati — di aggiungere un

nuovo comma dopo il primo; nel comma aggiunto si dispone che gli esami sostenuti nel 1966 da candidati di cui al comma precedente saranno convalidati. Anche il secondo comma viene modificato: il testo emendato stabilisce che la sessione di cui al primo comma dovrà svolgersi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Approvato l'articolo 7 nel testo modificato, la Commissione approva altresì l'articolo 8 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e, col voto contrario annunciato dai senatori Romano per il Gruppo comunista e Stirati per il Gruppo socialista, dà infine mandato al relatore Bettoni di riferire favorevolmente all'Assemblea sugli articoli predetti da presentare sotto forma di progetto stralcio.

La seduta termina alle ore 13.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7°)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 1966

Presidenza del Presidente
GARLATO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici de' Cocci e per le poste e le telecomunicazioni Mazza.

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Sostituzione dell'articolo 13 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645** » (1939), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Riferisce brevemente il senatore Genco, il quale fa presente che la nuova formulazione dell'articolo 13 del Codice postale è intesa ad armonizzare il contenuto della norma col dettato costituzionale.

Dopo un intervento del senatore Guanti, il quale si dichiara favorevole al provvedimento (a suo avviso, migliorato dalle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento),

il sottosegretario Mazza invita la Commissione ad accogliere il disegno di legge.

Senza ulteriore discussione l'articolo unico del provvedimento viene quindi messo ai voti ed approvato.

« **Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a incenerire le rimanenze dei valori postali fuori corso** » (1940), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Prende la parola il senatore Adamoli, il quale pone alcuni interrogativi al Governo circa l'opportunità di incenerire le rimanenze dei valori postali considerate nel disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Mazza, in un ampio intervento, ricorda anzitutto che è attualmente in vigore la legge che prevede l'incenerimento dei valori postali emessi successivamente alla sua entrata in vigore; il provvedimento in esame riguarda quindi i valori fuori corso emessi anteriormente alla predetta legge.

Il rappresentante del Governo precisa inoltre che le rimanenze in oggetto risultano ormai impoverite dei valori di maggior pregio, che sono stati acquistati nel corso delle diverse vendite all'asta succedutesi negli ultimi anni. Dopo aver sottolineato gli inconvenienti che deriverebbero da ulteriori esperimenti di vendita, l'oratore invita la Commissione ad approvare senza timori il disegno di legge, che mira unicamente ad operare nell'interesse dello Stato, in questo delicato settore, sia sul piano interno che su quello internazionale.

Dopo brevi interventi dei senatori Genco, Crollalanza e Adamoli, prende la parola il senatore Bernardi, il quale, nel manifestare ancora qualche perplessità in merito alla bontà del provvedimento proposto ed alla sicurezza che lo stesso non favorisca la speculazione, chiede un breve rinvio della discussione per un più attento esame del problema.

Il senatore Giancane, relatore, aderisce alla proposta di rinvio ed il sottosegretario Mazza, dopo una breve replica ai diversi oratori che si sono succeduti nel dibattito, dichiara di non opporsi alla proposta stessa.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

« **Modifica all'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24** » (1889).

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Genco, in una breve relazione, chiarisce il contenuto del disegno di legge in esame, che modifica la composizione del collegio dei revisori dell'Ente acquedotti siciliani al fine di evitare la duplice rappresentanza della Corte dei conti in seno al detto organo.

Dopo un breve intervento del senatore Fabbretti, che si dichiara favorevole al provvedimento, il sottosegretario de' Cocci ricorda che sul provvedimento in esame si è espressa favorevolmente la stessa Corte dei conti a sezioni riunite.

L'articolo unico del disegno di legge è quindi posto ai voti ed approvato.

« **Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani** » (1892).

(Discussione ed approvazione).

Anche su questo disegno di legge rifece il senatore Genco. Egli richiama quanto da lui esposto, in sede di esame della relazione della Corte dei conti sull'Ente acquedotti siciliani, circa le origini della difficile situazione finanziaria in cui attualmente versa l'Ente. L'oratore invita la Commissione ad approvare il disegno di legge — peraltro, di tenue portata — esprimendo tuttavia l'avviso che andrebbero chiariti i rapporti tra Stato e Regione siciliana in una materia — quella dei lavori pubblici — in cui quest'ultima fruisce (con eccezione delle grandi opere pubbliche) di competenza legislativa esclusiva.

Prende quindi la parola il senatore Crollalanza, il quale si associa alle opinioni del relatore, specie in considerazione del massiccio contributo finanziario che lo Stato eroga alla regione siciliana. Anche il senatore Fabbretti, pur dichiarando che i senatori comunisti voteranno a favore del disegno di legge in esame, sottolinea che l'utilizzazione dei fondi da parte dell'Ente acquedotti siciliani deve essere oggetto di attenta considerazione.

Dopo un breve intervento del senatore Giancane, il sottosegretario de' Cocci, nel

precisare i limiti del provvedimento in esame, esprime l'avviso che le questioni sollevate dai diversi oratori troverebbero più soddisfacente risposta in sede di interpellanze ed interrogazioni

Il disegno di legge è quindi approvato senza modificazioni.

« Norme speciali relative alla determinazione di opere da eseguirsi nel porto di Trieste con i finanziamenti previsti dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1200 » (1945), d'iniziativa dei deputati Belci e Bologna, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Riferisce il presidente Garlato, il quale ricorda anzitutto che il provvedimento in esame è inteso a sanzionare legislativamente (nel più ampio contesto della legge n. 1200 del 1965, concernente un primo finanziamento di opere da effettuarsi nei porti italiani) la individuazione delle opere da eseguire nel porto di Trieste, per l'importo già stabilito in via amministrativa. L'oratore soggiunge che la circostanza che il porto di Trieste non sia mai stato classificato (per una serie di ragioni che non vale qui ricordare) potrebbe far sorgere qualche ostacolo al finanziamento ed alla esecuzione delle opere portuali: donde l'opportunità del provvedimento in esame. A conclusione del suo intervento, il relatore sottolinea che il disegno di legge (il quale non comporta oneri finanziari) è stato predisposto con l'accordo di tutti gli organismi interessati ed invita la Commissione ad approvarlo senza modificazioni.

Prende quindi la parola il senatore Crollanza: a giudizio dell'oratore, la mancata classificazione del porto di Trieste è dovuta ad una ingiustificata preoccupazione governativa intesa ad evitare ogni intervento, sia pur minimo, di ordine giuridico da parte dello Stato italiano nella cosiddetta « Zona A ».

Il senatore Vidali, dopo aver ricordato che la mancata classificazione del porto di Trieste da parte delle autorità italiane risale al 1918, esprime l'avviso che il problema troverà una razionale soluzione solo quando sarà istituito l'Ente portuale. L'oratore quindi ribadisce le proprie critiche, già avanza-

te in altre sedi, circa la mancanza di un piano organico per i porti italiani, la insufficienza dei fondi stanziati o previsti per i porti stessi e, comunque, il deteriore trattamento usato al porto di Trieste. Il senatore Vidali conclude il suo intervento auspicando che, nell'approvare il disegno di legge sulla istituzione dell'ente portuale di Trieste, il Parlamento tenga conto delle legittime richieste dei lavoratori e delle essenziali esigenze della città di Trieste; con queste osservazioni, dichiara che voterà a favore del disegno di legge.

Dopo una breve replica del senatore Crollanza ed un successivo intervento del senatore Vidali, il senatore Fabretti ribadisce la necessità di un piano organico di interventi per i porti italiani e lamenta che anche le insufficienti cifre stanziare siano erogate con estrema lentezza, con conseguenze particolarmente dannose dato l'attuale sviluppo dei traffici.

Dal canto suo, il senatore Bernardi raccomanda la più sollecita approvazione del cosiddetto « piano azzurro ».

Prende quindi la parola il sottosegretario de' Cocci, il quale ricorda i notevoli progressi, per quanto concerne gli stanziamenti, che si sono fatti rispetto al passato: le somme previste nel piano di sviluppo, quelle contenute nella legge-stralcio n. 1200 del 1965, infine quelli, sia pure in una più lunga prospettiva, indicati nel « piano azzurro », sono realtà che non possono essere sottovalutate. Anche le procedure amministrative, ricorda l'oratore, sono state soddisfacentemente snellite.

Per quanto riguarda il porto di Trieste, il rappresentante del Governo, dopo aver sottolineato che numerosi inconvenienti sono imputabili alla mancanza di classificazione, auspica che il provvedimento istitutivo del porto di Trieste venga approvato con soddisfazione di tutte le categorie interessate; l'onorevole de' Cocci invita quindi la Commissione ad approvare il provvedimento in esame.

Il disegno di legge è infine approvato senza modificazioni.

La seduta termina alle ore 11,30.

AGRICOLTURA (8°)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 1966

*Presidenza del Presidente
DI ROCCO**La seduta ha inizio alle ore 10,30.***ESAME DELLE RELAZIONI DELLA CORTE DEI
CONTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA DI
ENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO****Ente per la colonizzazione del Delta padano: eser-
cizio 1960-61 (Doc. 29-61).**
(Esame e rinvio).

Riferisce ampiamente il senatore Tedeschi. Dopo aver fatto una premessa di carattere procedurale sull'interpretazione che, a suo avviso, deve essere data alle relazioni della Corte dei conti, e dopo aver rilevato che molte questioni sollevate da quel consesso sono state risolte legislativamente dal Parlamento su proposta del Governo, l'oratore osserva che la Corte dei conti ha dato una importanza primaria al problema del personale.

In particolare il senatore Tedeschi fa notare che l'Ente per la colonizzazione del Delta padano, pur garantendo al personale un trattamento economico *pro capite* superiore a quello degli altri Enti di sviluppo, spende percentualmente per il personale meno di questi ultimi. Di tale fatto — che evidentemente deriva dal livello di produttività dei dipendenti dell'Ente — l'oratore auspica la estensione agli altri Enti di sviluppo.

Il senatore Tedeschi si sofferma poi su alcuni altri aspetti messi in evidenza della Corte dei conti come la mancanza di un regolamento organico del personale, la concessione della fidejussione alle cooperative, il problema delle sedi di queste ultime e il diritto di far parte delle cooperative medesime.

A conclusione della sua esposizione, il senatore Tedeschi comunica che predisporrà uno schema di rapporto da sottoporre alla Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**Ente per la colonizzazione della Maremma toscana-
laziale: esercizio 1960-61 (Doc. 29-61).**
(Esame e rinvio).

Dopo interventi di natura procedurale dei senatori Carelli e Gomez D'Ayala, il senatore Tedeschi, relatore, dichiara di condividere l'osservazione della Corte sull'esigenza di uniformare le contabilità degli Enti a criteri unici, allo scopo di consentire una migliore comprensione dei singoli bilanci.

Il relatore esamina successivamente le conclusioni della Corte sulla gestione, soffermandosi sulla contrazione delle spese per opere di trasformazione e miglioramento, sull'aumento delle spese di bonifica, sulla stabilità delle spese di assistenza e su altri aspetti della gestione. Concludendo, l'oratore annuncia la presentazione di uno schema di rapporto da sottoporre alla Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino: esercizio 1960-61 (Doc. 29-61).
(Esame e rinvio).

Il senatore Tedeschi, relatore, mette in particolare evidenza la precaria situazione finanziaria dell'Ente (che, peraltro, è stata in parte sanata da una contrazione di spesa realizzatasi nel 1960-61) e ne indica le cause.

L'oratore conclude annunciando che predisporrà uno schema di rapporto da sottoporre all'esame della Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania: esercizio 1960-61 (Doc. 29-61).

Ente per lo sviluppo della irrigazione e per la trasformazione fondiaria ed agraria in Puglia e Lucania: esercizio 1961 (Doc. 29-51); esercizio 1962 (Doc. 29-52); esercizio 1963 (Doc. 29-108).
(Esame e rinvio).

Il senatore Militerni, relatore, si chiede in via preliminare se la Commissione possa giudicare sulla rispondenza della composizione della Corte alle nuove funzioni dello Stato democratico, con particolare riferimento alle funzioni del controllo sugli enti e se l'esame del Parlamento possa vertere

anche sul metodo dell'azione di controllo esercitato dalla Corte.

Dopo un'osservazione sostanzialmente analoga del senatore Carelli ed una precisazione del presidente Di Rocco, l'oratore rileva che la Corte, dato atto all'Ente indicato in titolo dei notevoli risultati raggiunti in tutti i complessi settori di intervento, pone in particolare evidenza la notevole incidenza delle spese generali per il personale e richiama l'Ente ad una urgente azione di ridimensionamento del personale stesso. Il relatore nota, peraltro, che tale osservazione è ricorrente in tutte le relazioni della Corte nei confronti degli enti di riforma.

Un necessario raffronto tra le spese generali dei vari Enti e quelle dell'Ente in titolo denota peraltro che l'Ente per lo sviluppo della irrigazione in Puglia e Lucania ha contenuto le spese generali in percentuali minime rispetto agli altri Enti.

Quindi il relatore, esaminando i prospetti contenuti nel documento della Corte in ordine ai lavori progettati e, rispettivamente, a quelli eseguiti, rileva la notevole differenza fra i primi e i secondi. La relazione della Corte non compie un'analisi dettagliata del predetto fenomeno, per cui resta il dubbio se esso dipenda dalle imprescindibili esigenze dei tempi tecnici di esecuzione o da altri motivi.

Il senatore Militerni comunica che predisporrà uno schema di rapporto scritto.

Infine il Presidente rinvia il seguito dell'esame delle relazioni della Corte dei conti ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^a Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

Mercoledì 14 dicembre 1966, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

FABIANI ed altri. — Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616, concernente il termine di decadenza per la presentazione di proposte di conferimento di ricompense al valor civile a favore di Città, Comuni, Province ed Enti pubblici (1120).

II. Esame dei disegni di legge:

1. PICARDI ed altri. — Norme transitorie per il collocamento a riposo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1498).

2. LEPORE ed altri. — Estensione agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dal disciolto Corpo P.A.I. delle norme di cui al regio decreto-legge 5 aprile 1943, n. 376 (1499).

3. VENTURI ed altri. — Modifiche all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, concernente modificazioni alle norme sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato (1756).

4. TESSITORI. — Riconoscimento di anzianità di servizio a taluni appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dalla disciolta Divisione speciale di polizia ferroviaria (1023).

5. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1773).

6. TERRACINI ed altri. — Nuova legge di pubblica sicurezza (566).

7. PICCHIOTTI. — Abrogazioni e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (130).

8. BONAFINI. — Soppressione dell'articolo 72 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (854).

9. MARIS e SALATI. — Abrogazione dell'articolo 130 del testo unico della legge di pubblica sicurezza e dell'articolo 248 del regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza (1663).

10. STEFANELLI. — Abrogazione dell'articolo 156 del testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza e degli articoli 285 e 286 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (1685).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputato RIGHETTI. — Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti (447) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati FORTUNA ed altri. — Autorizzazione al rilascio di copie degli atti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica (1293) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati FODERARO e CAIAZZA. — Disciplina dell'ora legale (1926) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Attribuzione al personale della polizia ferroviaria, per i servizi espletati fuori sede nell'ambito del compartimento, della indennità di trasferta prevista per i dipendenti dello Stato (1877) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Norme per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di caserme per i Vigili del fuoco (1890).

4. Deputati MATTARELLI ed altri. — Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (1712) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. FANELLI. — Elevazione a Comune autonomo della frazione di Carnello, in provincia di Frosinone (616).

6. Modifiche agli ordinamenti del personale della Pubblica sicurezza (1963) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Pareri sui disegni di legge:

1. Deputati PITZALIS; PITZALIS e FRANCESCHINI. — Norme relative alla

carriera di concetto del ruolo dei segretari-ragionieri-economi delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale (1903) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ordinamento della scuola materna statale (1662).

Esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti sottoposti a controllo:

1. Associazione nazionale vittime civili di guerra (Esercizio 1961) (*Doc. 29-2*) - (Esercizio 1962) (*Doc. 29-75*) - (Esercizio 1963-64) (*Doc. 29-139*) (*Seguito*).

Associazioni assistenziali per ex combattenti e famiglie (Esercizio 1961) (*Doc. 29-15*) - (Esercizio 1962) (*Doc. 29-88*) - (Esercizio 1963) (*Doc. 29-138*) (*Seguito*).

Opera nazionale invalidi di guerra (Esercizio 1961-62) (*Doc. 29-114*) (*Seguito*).

2. Commissariato della gioventù italiana (Esercizio 1961) (*Doc. 29-54*).

3. Ente nazionale per la protezione degli animali (Esercizio 1961) (*Doc. 29-71*) - (Esercizio 1962) (*Doc. 29-72*).

4. Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale di Pubblica sicurezza (Esercizio 1961) (*Doc. 29-4*).

2ª Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Mercoledì 14 dicembre 1966, ore 10

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Deputati BREGANZE ed altri. — Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria (1941) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4ª Commissione permanente

(Difesa)

*Mercoledì 14 dicembre 1966, ore 10,30**In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

1. Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo di alcuni ruoli speciali della Marina militare (1873).

2. Aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e alla Unione italiana di tiro a segno nazionale (1935) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. PALERMO ed altri. — Modifica dell'articolo 43, comma terzo, della legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa allo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (563).

2. PALERMO. — Estensione ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti, reduci combattenti della guerra 1940-1945, delle provvidenze pensionistiche previste dalla legge 25 aprile 1957, n. 313 (1251).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

PERRINO. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Amministrazione provinciale di Brindisi ed al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi dei compendi patrimoniali denominati « Caserma Ederle », « Caserma Manthonè » e « Deposito nafta Marina militare del Seno di Levante », con riassetto del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (1907).

9ª Commissione permanente

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

*Mercoledì 14 dicembre 1966, ore 10**In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo (1843).

10ª Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 14 dicembre 1966, ore 10

Esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti sottoposti a controllo:

1. Ente assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori (Esercizio 1961) (*Doc. 29-5*).

Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie « Tirrenia », « Adriatica » e « Meridionale » (Esercizio 1961) (*Doc. 29-20*).

Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche (Esercizio 1961) (*Doc. 29-56*).

Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti (Esercizio 1961) (*Doc. 29-64*).

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » (Esercizio 1961) (*Doc. 29-82*).

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (Esercizi 1961-62 e 1963) (*Doc. 29-131*).

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Esercizi 1961-62 e 1963) (*Doc. 29-133*) (*Seguito*).

2. Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM) (Esercizio 1961) (*Doc. 29-14*) (*Seguito*).

Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali (INADEL) (Esercizio 1961) (*Doc. 29-73*) (*Seguito*).

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS) (Esercizio 1961-62) (*Doc. 29-117*) (*Seguito*).

Ente nazionale di previdenza dei dipendenti da enti di diritto pubblico (ENP-DEDP) (Esercizio 1961) (*Doc. 29-118*).

3. Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani (Esercizio 1961) (*Doc. 29-79*) (*Seguito*).

Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti (Esercizio 1961) (*Doc. 29-80*) (*Seguito*).

4. Servizio per i contributi agricoli unificati (Esercizio 1961) (*Doc. 29-22*).

Gestione INA-Casa (Esercizio 1961-62) (*Doc. 29-32*).

5. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (Esercizio 1961) (*Doc. 29-26*).

6. Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI) (Esercizio 1961) (*Doc. 29-27*).

7. Opera nazionale per i pensionati d'Italia (ONPI) (Esercizio 1961) (*Doc. 29-34*) - (Esercizio 1962) (*Doc. 29-90*) - (Esercizio 1963) (*Doc. 29-135*).

8. Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (Esercizio 1961) (*Doc. 29-35*) - (Esercizi 1962 e 1963) (*Doc. 29-130*).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. BERMANI ed altri. — Modifiche alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti (1876).

2. GOMEZ D'AYALA ed altri. — Norme per la elezione dei consigli direttivi delle Casse mutue per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 (1893).

3. DI PRISCO ed altri. — Norme per l'elezione dei Consigli direttivi delle Cas-

se mutue dei coltivatori diretti istituite con la legge 22 novembre 1954, n. 1136 (1902).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. FIORE ed altri. — Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dalla assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione (209).

2. VALSECCHI Pasquale. — Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio del comune di Campione d'Italia (1558).

3. GENCO. — Modifica alle norme della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato contemplata nella legge 18 aprile 1962, n. 230 (1367).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. MONALDI. — Miglioramenti delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dai Consorzi antitubercolari (60).

2. CAPONI ed altri. — Provvedimenti in favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antiubercolari e dal Ministero della sanità (231).

3. Miglioramento delle prestazioni in favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari (1958).

4. VALLAURI. — Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvedimenti a favore dei pescatori della piccola pesca (1557).

5. ANGELILLI. — Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (1643).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. VIGLIANESI ed altri. — Modifiche alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533, 27 no-

vembre 1960, n. 1397 e 21 febbraio 1963, n. 244, in tema di determinazione dei compensi professionali per le prestazioni mediche a favore degli iscritti ad enti previdenziali (1683).

2. Modifica all'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, recante approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni, quale risulta integrato dall'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206 (1934) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11^a Commissione permanente
(Igiene e sanità)

Mercoledì 14 dicembre 1966, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Trapianto del rene tra persone viventi (1321) (*Rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 19 ottobre 1966*).

II. Esame dei disegni di legge:

1. PERRINO e MORANDI. — Istituzione del farmacista provinciale (466).

2. Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico (1486).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Miglioramento delle prestazioni in favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari (1958).

Seguito dell'esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria del seguente Ente sottoposto a controllo:

Istituti fisioterapici ospitalieri
Esercizio 1961 (29-13).
Esercizio 1962 (29-98).

Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 21